

N. R.G. 292/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO**  
**SEZIONE MONOCRATICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **292/2018** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.  
SORGENTONE ANDREA, elettivamente domiciliato in PIAZZA REPUBBLICA 18 CAGLIARI  
presso il difensore avv. SORGENTONE ANDREA

ATTRICE

contro

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore  
avv. [REDACTED]

CONVENUTO

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione l' [REDACTED] ha convenuto in giudizio il [REDACTED]  
[REDACTED] s.p.a. chiedendo accertarsi la nullità o l'illegittimità dell'art. 7 del contratto di apertura del c/c  
del 4.2.1987 ove si prevede per le condizioni economiche il rinvio agli "usi su piazza", senza nulla  
prevedere in relazione alle cms, alle spese di tenuta conto, per le operazioni, per il rinnovo  
dell'affidamento, per la commissione disponibilità fondi e i "giorni di valuta"; accertarsi la nullità  
dell'art. 7 del contratto di c/c del 4.2.1987 ove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi; in



via subordinata, se la banca dovesse produrre un contratto che prevede la cms, dichiararsi la nullità della clausola; per l'effetto accertarsi il saldo del c/c dall'1.1.1989 al 31.12.2017 (con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili) ad eccezione del periodo 1.10.1994-31.12.1994 in relazione al quale non si contestano né i movimenti contabili, né il movimento relativo alle competenze, o in subordine dal primo estratto conto della serie continua.

L'attrice ha esposto di essere titolare presso il [REDACTED] del c/c n. 70442634 dal 4.2.1987 (già c/c n. 3001116 [REDACTED] s.p.a.) con un apparente saldo al 31.12.2017 di € -1083,85; che le condizioni sono state ricontrattate in data 16.11.2007; che è stata applicata illegittimamente la capitalizzazione degli interessi passivi; che è stato fatto rinvio illegittimamente agli usi su piazza quale criterio per la determinazione degli interessi applicabili al rapporto contrattuale; che non è stata pattuita la cms; che non state pattuite le condizioni relative alle spese per tenuta conto, per operazioni e la CDF.

Con comparsa depositata il 17.5.2018 si è costituita in giudizio il [REDACTED] s.p.a., che ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. L'istituto di credito ha eccepito che la domanda è inammissibile in quanto non è stata dimostrata l'esistenza di un affidamento, il suo limite e la sua durata; che è stato applicato il criterio della reciprocità nella capitalizzazione degli interessi; che non era prevista la forma scritta per la CMS; che il contratto del 16.11.2007 prevede l'applicazione della commissione disponibilità fondi.

Disposta la CTU contabile, all'udienza del 20 aprile 2021, svolta mediante trattazione scritta, la parte attrice ha chiesto accertare e dichiarare la nullità / illegittimità dell'art. 7 del contratto di c/c del 4/2/1987 ove prevede per le condizioni economiche un generico rinvio ai c.d. "usi su piazza" senza nulla prevedere sia in merito alla cms che alle spese di tenuta conto, per le operazioni, per il rinnovo



dell'affidamento e per la commissione disponibilità fondi; accertare e dichiarare la nullità dell'art. 7 del contratto di c/c del 4/2/1987 ove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi; accertare e dichiarare la non debenza delle poste a debito a titolo di c.m.s., commissione per l'affidamento, commissione di istruttoria veloce e commissioni, diversamente denominate, non oggetto di valida pattuizione; per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti, dall'1/1/1989, o comunque dal primo e/c della serie continua (senza contestazione del saldo di partenza) applicando le condizioni che saranno ritenute di giustizia ed in via esemplificativa mediante storno della cms, delle commissioni per l'affidamento, per l'istruttoria veloce, delle spese di tenuta conto, delle spese per operazioni, per il rinnovo dell'affidamento, per la commissione disponibilità fondi; senza alcuna capitalizzazione trimestrale o annuale e con ricalcolo degli interessi, sia attivi che passivi applicando quanto previsto dalla legge in mancanza di una valida pattuizione ultralegale; condannare, all'esito, l'Istituto alla rettifica delle proprie risultanze contabili. La parte convenuta ha confermato le conclusioni di cui al verbale del 10.9.2019 e ha chiesto il rigetto delle avverse domande. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.

Con sentenza non definitiva n. 369/2021 il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'art. 7 del contratto di c/c del 4/2/1987 ove prevede la determinazione degli interessi dovuti dal Correntista sulla base delle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, l'applicazione della commissione di massimo scoperto, delle spese per la tenuta del conto, per le operazioni e per la commissione disponibilità fondi e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ha rimesso la causa sul ruolo al fine di accertare mediante la ctu il saldo finale alla data del 31.12.2017 con applicazione degli interessi legali, esclusione della CMS e della capitalizzazione e delle commissioni e



spese non pattuite dall'1.1.1989 alla data di applicazione delle condizioni pattuite con il contratto del 16.11.2007.

All'udienza odierna, svolta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate.

Il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.

Nella sentenza non definitiva è stata accolta la domanda di parte attrice diretta ad accertare la nullità dell'art. 7 del contratto di c/c del 4/2/1987 ove prevede per le condizioni economiche un generico rinvio ai c.d. "usi su piazza", senza nulla disporre sia in merito alla cms che alle spese di tenuta conto, per le operazioni, per il rinnovo dell'affidamento e per la commissione disponibilità fondi, nonché la nullità delle clausole anatocistiche anteriormente al 16.11.2007.

Per l'effetto, è stata accolta la domanda avanzata dall'attrice volta ad accertare il saldo del c/c con applicazione degli interessi legali fino al 16.11.2007, esclusione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione, nonché delle commissioni e spese non pattuite tra le parti.

Per quanto concerne la quantificazione del saldo corretto, il giudice non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del ctu, che ha quantificato nell'importo di € 75.696,46 a favore del correntista il saldo finale sul c/c alla data del 31.12.2017, partendo dal primo saldo debitore documentato. Di conseguenza, dev'essere ordinato all'istituto di credito di provvedere alla rettifica delle risultanze contabili sulla base di quanto accertato dal ctu.

Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza, così come le spese di ctu.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

1) accerta che il saldo finale sul c/c per cui è causa alla data del 31.12.2017 è pari a € 75.696,46 a favore del correntista e per l'effetto dispone che la banca provveda alla rettifica delle risultanze contabili;

2) condanna la parte convenuta a corrispondere a favore dell'attore le spese di lite che liquida in € 6.715,00 per compensi, € 786,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

3) pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte convenuta.

Nuoro, 16 novembre 2021

Il Giudice

dott. [REDACTED]

